

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 552

Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

14/04/2024 - 05:19

Indice

1. DDL S. 552 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 552.	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	11
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 46 (pom.) del 04/04/2023	12
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 50 (ant.) del 12/04/2023	17
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 58 (ant.) del 19/04/2023	21
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 60 (pom.) del 26/04/2023	24
1.4. Trattazione in consultiva	30
1.4.1. Sedute	31
1.4.2. Resoconti sommari	32
1.4.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	33
1.4.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 39 (pom.) del 18/04/2023	34
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	40
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 65 (pom.) del 18/04/2023	41
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 85 (pom.) del 07/06/2023	46
1.4.2.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	48
1.4.2.3.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 64 (ant.) del 27/04/2023	49

1. DDL S. 552 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 552

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 552

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PARRINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2023

Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Onorevoli Senatori. - L'articolato che segue si propone di aggiornare e di rafforzare la configurazione della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che assume la nuova denominazione di Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

La Commissione, istituita nel 2012, verrebbe così ad assumere tutte le caratteristiche di autorità indipendente necessarie per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge, ma ad oggi non compiutamente riconosciute.

Accentuare l'autonomia della Commissione e dotarla di risorse adeguate, innanzitutto in termini di personale, è necessario presupposto per garantire l'effettività del sistema dei controlli sulla trasparenza, sulla democraticità e sul finanziamento dei partiti politici, quale ulteriore passo verso la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Inoltre, l'attuale impianto normativo che disciplina il funzionamento della Commissione non tiene conto che la stessa possa trovarsi in una situazione di soccombenza in sede di contenziosi giudiziari: allo stato attuale sussistono già alcune richieste di soddisfare il credito maturato da parte dei difensori in occasione di sentenze agli stessi favorevoli, richieste alle quali la Commissione non può dare corso, stante l'insussistenza di dotazione finanziaria.

Il disegno di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 contiene l'oggetto e la finalità del provvedimento. L'articolo 2 novella l'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, istitutivo della Commissione, aggiornando le modalità di nomina, di funzionamento e di finanziamento. L'articolo 3 contiene alcune disposizioni transitorie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha ad oggetto il rafforzamento della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, istituita dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, che assume la denominazione di « Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici », al fine di favorire l'effettività del sistema dei controlli sulla trasparenza, sulla democraticità e sul finanziamento dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Art. 2.

(Istituzione e disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)

1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. È istituita la Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di seguito denominata "Commissione". La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni strumentali.

3.1. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali in servizio con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che rappresenta la Commissione, la convoca e stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze.

3.2. I componenti della Commissione sono nominati per un mandato di cinque anni e non possono essere confermati. Per la durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle magistrature di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3.3. Ai componenti della Commissione è riconosciuta un'indennità di funzione, aggiuntiva rispetto al trattamento economico complessivo individuale percepito annualmente in base alla rispettiva qualifica ed anzianità di ruolo, determinata in misura pari al 30 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e in misura pari al 20 per cento della stessa per gli altri componenti.

3.4. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di valutazione e di giudizio. Essa adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento, le procedure istruttorie che garantiscono ai destinatari la piena conoscenza degli atti adottati, il contraddittorio e la verbalizzazione, le norme concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale assegnato, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese.

3.5. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti della Commissione sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile. Il Presidente della Commissione può autorizzare, per motivate necessità d'urgenza o d'ufficio, la notifica a mezzo delle Forze di polizia.

3.6. La Commissione seleziona il proprio personale in piena autonomia, sulla base di criteri di merito e di competenza e con esclusivo riferimento alle proprie esigenze funzionali.

3.7. Il personale della Commissione è composto da:

- a) personale assunto dalla Commissione mediante pubblico concorso, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) personale già in servizio presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici, personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato fuori ruolo o in posizione di comando;
- c) personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta.

3.8. Il collocamento fuori ruolo o il comando del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico richiesto dalla Commissione è obbligatorio ed è disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. La Commissione può restituire alle amministrazioni di appartenenza il personale proveniente dalle amministrazioni delle Camere e dalle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico. La cessazione del collocamento fuori ruolo o del comando del

personale delle amministrazioni delle Camere è subordinata all'assenso dell'ufficio di appartenenza.

3.9. La dotazione di personale della Commissione non può superare il limite complessivo di ventisette unità, distinto nella ripartizione e nelle qualifiche indicate nella tabella A allegata alla presente legge »;

b) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

« 3-bis. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. La gestione finanziaria della Commissione si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione medesima entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella sezione relativa alla Commissione del sito *internet* del Parlamento.

3-ter. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, da ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera. La dotazione finanziaria di cui al presente comma può essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio, sentita la Commissione, e deve risultare in ogni caso sufficiente ad assicurare l'efficace esercizio delle funzioni di cui ai commi da 3 a 3.9 ».

2. Alla legge 6 luglio 2012, n. 96, è aggiunta, in fine, la tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie)

1. Il personale già disciplinato dall'articolo 9, comma 3, terzo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio, alla medesima data, presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici, ha facoltà di transitare nei ruoli della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, con l'inquadramento economico e giuridico stabilito da apposito regolamento della Commissione e con riconoscimento del periodo di servizio già prestatato presso la stessa ai fini delle progressioni economiche spettanti al personale di ruolo della Commissione.

2. La durata del mandato dei componenti della Commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è estesa a cinque anni, alla scadenza dei quali i predetti componenti non possono essere confermati.

Allegato 1
(Art. 2, comma 2)

« Tabella A

(Articolo 9, comma 3.9)

Dotazione organica complessiva della Commissione

AREA FUNZIONALE	NUMERO UNITÀ
Esperti senior	5
Esperti	14
Coadiutori	8
Totale	27

STRUTTURA

L'Ufficio è composto da cinque unità organizzative di primo livello, denominate Servizi, di seguito

elencate con indicazione delle unità di personale di rispettiva assegnazione:

1. Servizio Segreteria del Presidente e della Commissione: 3 unità;
2. Servizio Affari generali e amministrazione del personale: 6 unità;
3. Servizio Affari legali, normativa e contenzioso: 6 unità;
4. Servizio Tenuta del registro e controllo degli statuti: 6 unità;
5. Servizio Controllo rendiconti consultazioni elettorali: 6 unità ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 46 (pom.) del 04/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 4 APRILE 2023

46ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, sottolineando che l'articolo 1 dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle attività di assistenza e di accoglienza, già autorizzate dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea a causa della crisi ucraina. Tra queste, è contemplata la prosecuzione delle forme di accoglienza diffusa, nel limite di 7.000 posti, tramite convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile.

Dispone, altresì, la prosecuzione delle forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari di protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, nonché un incremento del contributo forfettario *un tantum* per l'ampliamento dei servizi sociali offerti dai comuni che ospitano un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea. Difatti, a seguito di un intervento emendativo della Camera, il Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno è autorizzato a procedere al trasferimento pro quota delle predette risorse in favore dei comuni beneficiari, sulla base delle risultanze di un censimento aggiornato.

Per lo stesso fine di garantire la continuità della gestione emergenziale, il comma 2 dell'articolo 1 autorizza il Dipartimento della protezione civile a disporre, con proprie ordinanze, la rimodulazione delle misure in questione, ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile.

Il comma 3 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure in parola nel Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile. I commi 4 e 5 dispongono degli incrementi di spesa per l'anno 2023, volti ad assicurare il potenziamento delle strutture di prima accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, nonché delle politiche e dei servizi dell'asilo.

Infine, il comma 6 attribuisce al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l'onere di verificare, entro il 30 aprile 2023, i costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché di estenderne il godimento in favore dei profughi

ucraini, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, fino al 31 dicembre 2023.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca la proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, fino al 31 dicembre 2023.

L'articolo 2 inerisce, invece, ai permessi di soggiorno già rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea con scadenza al 4 marzo 2023, in adesione alla decisione di esecuzione n. 382 del 2022 del Consiglio dell'Unione europea: di tali permessi di soggiorno è ammessa una proroga fino al 31 dicembre 2023, fatta salva la possibilità di sopravvenuta inefficacia o revoca nel caso in cui il medesimo Consiglio decida per la cessazione della protezione temporanea.

L'articolo 2-*bis* - anch'esso introdotto nel corso dell'esame alla Camera - proroga, sempre fino al 31 dicembre 2023, la possibilità, riconosciuta ai professionisti residenti in Ucraina, di esercitare temporaneamente la professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario all'interno del territorio italiano, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private.

L'articolo 3, intervenendo sull'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, istituisce un contributo - in luogo del precedente rimborso per i costi sostenuti - in favore dei comuni ospitanti i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, fermo rimanendo l'importo massimo di 100 euro al giorno pro capite. Si identifica, inoltre, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno come struttura di supporto incaricata della gestione dell'emergenza in parola.

I comuni interessati ad ottenere il contributo testé indicato sono tenuti a presentare istanza entro il 30 settembre 2024.

Proprio in ragione dell'elevato numero di richieste di protezione internazionale derivanti dal conflitto bellico, l'articolo 4 autorizza la Commissione nazionale per il diritto di asilo ad avvalersi, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, di non più di dieci unità di lavoratori con contratto a tempo determinato, che siano in possesso dei requisiti professionali necessari ad integrare le competenze della Commissione.

L'articolo 5 dispone un incremento del Fondo per le emergenze nazionali, pari a 61,5 milioni di euro per il 2023, e ne contempla la conseguente copertura finanziaria.

Infine, l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Non essendovi richieste di intervento, l'avvio della discussione generale è rinviato ad altra seduta.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di domani, mercoledì 5 aprile 2023.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo 2023.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (FdI) presenta l'emendamento di coordinamento formale Coord. 1 (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario MOLTENI fa presente che è in corso un'attività istruttoria tra il Ministero dell'interno e gli altri dicasteri interessati, al fine di addivenire alla predisposizione dei pareri, a partire dagli emendamenti riferiti agli articoli iniziali del decreto-legge.

Il [PRESIDENTE](#) auspica che, a partire dalla giornata di domani, vi siano le condizioni per iniziare le votazioni degli emendamenti riferiti ai primi articoli.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene preferibile iniziare le votazioni una volta acquisiti i pareri del relatore e del Governo su tutti gli emendamenti, in modo da disporre di un quadro d'insieme definito.

Il [PRESIDENTE](#), nel prendere atto di tale posizione, osserva che, in ogni modo, alcuni emendamenti riferiti ai primi articoli risultano condivisi dai Gruppi di maggioranza e di minoranza, il che potrebbe rendere praticabile l'ipotesi di iniziare le votazioni sulla base dell'acquisizione di una parte soltanto dei pareri.

Ritiene quindi opportuno rinviare il prosieguo dell'esame del provvedimento alla giornata di domani. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PROPOSTA DI NOMINA DEL PROFESSOR BLANGIARDO A PRESIDENTE DELL'ISTAT (ATTO N. 4)

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver richiesto alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, la proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del parere sulla proposta di nomina del professor Blangiardo a Presidente dell'ISTAT (Atto n. 4), dal momento che il termine di venti giorni dall'assegnazione è venuto in scadenza lo scorso 30 marzo.

Il Presidente del Senato, con successiva comunicazione, ha accordato la proroga richiesta.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, il prossimo 26 aprile, si terrà una riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, incentrata su uno scambio di opinioni e contributi tra parlamentari nazionali e parlamentari europei sulla riforma del sistema elettorale europeo.

A tale iniziativa sarà possibile partecipare sia in presenza sia da remoto.

Al riguardo, fa presente che è auspicabile la presenza di un rappresentante di questa Commissione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede di valutare l'avvio dell'esame del disegno di legge a sua prima firma n. [552](#), n materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, assegnato alla Commissione in sede redigente.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazione circa l'avvio dell'esame nella prossima settimana.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta convocata alle ore 20 di oggi e la seduta convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 5 aprile, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [591](#)

COORD. 1

Il relatore

Al testo del decreto-legge apportare le seguenti modificazioni.

all'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: «stagionale» è inserito il segno di interpunzione: «,» e la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo»;

al comma 2, le parole: «al Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere»;

al comma 3, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

al comma 4, la parola: «triennio» è sostituita dalle seguenti: «triennio 2023-2025»;

all'articolo 2:

la numerazione: «5.0.1», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «5.01»;

al comma 1:

all'alinea, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a):

al numero 2), le parole: «della questura» sono sostituite dalle seguenti: «dalla questura»;

al numero 3), capoverso 5.0.1, la parola: «disposizione.".» è sostituita dalla seguente: «disposizione";»;

al numero 4), capoverso 5-quater, la parola: «consegue» è sostituita dalla seguente: «conseguono» e le parole: «permesso di soggiorno."» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di soggiorno";»;

al numero 5), capoverso 6-bis, la parola: «nazionale."» è sostituita dalla seguente: «nazionale";»;

alla lettera b), la parola: «6-bis."» è sostituita dalla seguente: «6-bis";»;

alla lettera c), capoverso Art. 24-bis:

al comma 1, dopo le parole: «comma 8, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e dopo le parole: «previsto al comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 2, le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente testo unico»;

all'articolo 3:

al comma 1:

all'alea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

alla lettera c), capoverso 2-bis, al terzo periodo, le parole: «corredata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «corredata della» e, al quarto periodo, la parola: «consegue» è sostituita dalla seguente: «conseguono»;

alla lettera e), capoverso 4-bis, la parola: «in-house» è sostituita dalle seguenti: «in house»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

all'articolo 4:

al comma 1, all'alea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

all'articolo 5:

al comma 2:

all'alea, le parole: «L'articolo 1, comma 4-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 4-quater dell'articolo 1»;

al capoverso 4-quater, la parola: «CCNI» è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale integrativo del personale», le parole: «CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021» e le parole: «è agente» sono sostituite dalle seguenti: «ha qualifica di agente»;

all'articolo 6:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998»;

al comma 3, le parole: «decreto legislativo 18 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016»;

al comma 4, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

all'articolo 7:

al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 3, le parole: «in motivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,»;

all'articolo 8:

al comma 1:

all'alea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al testo unico di cui al decreto»;

alla lettera a), le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «, al comma 3, alea,»;

al comma 2, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 4, le parole: «n. 7-bis») sono sostituite dalle seguenti: «numero 7-bis)»;

all'articolo 9:

al comma 1, le parole: «si trovi in un paese terzo» sono sostituite dalle seguenti: «si trova in un Paese terzo»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;

all'articolo 10:

al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al».

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 50 (ant.) del 12/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023

50ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 591.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 11 aprile.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 4 a 11.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere contrario sull'emendamento 4.1 e chiede di accantonare gli emendamenti 4.2 e 4.3. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 4.4. Chiede di accantonare gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.3, limitatamente al comma 2, e contrario sull'emendamento 4.0.4.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 5.1 e contrario sugli emendamenti identici 5.2 e 5.3 e sull'emendamento 5.0.1.

Esprime parere contrario sull'emendamento 6.1 e chiede di accantonare l'emendamento 6.2. Il parere è contrario altresì sugli emendamenti 6.3 e 6.4, mentre l'emendamento 6.5 è accantonato su richiesta del senatore Cataldi per un supplemento di riflessione. Esprime parere contrario sull'emendamento 6.6.

Sugli identici emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4 esprime un parere contrario, anticipando la disponibilità ad accogliere un eventuale ordine del giorno. Invita i proponenti dell'emendamento 6.0.5 a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno. Il parere è contrario sugli emendamenti 6.0.6 e 6.0.7.

Invita i proponenti dell'emendamento 6.0.8 a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno. Il parere sull'emendamento 6.0.9 è favorevole a condizione che sia riformulato come segue: «All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Sono altresì erogate le prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria e assistenza

sociale e psicologica, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12"».

Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4, nonché sugli emendamenti 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 e 7.14. Chiede di accantonare gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2. Invita i proponenti dell'ordine del giorno 7.0.3 a trasformarlo in ordine del giorno. Chiede infine di accantonare gli emendamenti 7.0.4 e 7.0.5.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6. Chiede di accantonare l'emendamento 8.7. Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.8, 8.9 e 8.0.1.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 e favorevole sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti identici 10.1, 10.2 e 10.3, nonché sugli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8. Chiede di accantonare gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2. Infine, esprime parere contrario sull'emendamento 11.1.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (*Fdl*) esprime parere conforme a quello del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) chiede quali tempi siano previsti per il deposito in Commissione degli emendamenti d'iniziativa governativa, anche al fine di prevedere un termine congruo per eventuali subemendamenti. Il sottosegretario MOLTENI annuncia che saranno presentati, presumibilmente nel pomeriggio, alcuni emendamenti, che al momento sono al vaglio dei Ministeri competenti, tra cui quello dell'economia e delle finanze per la verifica degli effetti finanziari.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la richiesta di accantonamento di alcuni emendamenti è motivata dal fatto che queste proposte saranno sostanzialmente assorbite da quelle del Governo. Propone pertanto di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo nella seduta già convocata per le ore 20 di oggi o, comunque, al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) formula considerazioni critiche sulle dichiarazioni rilasciate dal Presidente ad organi di stampa, nelle quali sostanzialmente il ritardo nell'esame del provvedimento è stato imputato all'ostruzionismo dell'opposizione. Sottolinea che in realtà sono i continui rinvii chiesti dal Governo a causare uno slittamento della conclusione dell'*iter* in sede referente.

Il [PRESIDENTE](#) precisa di aver risposto a una sollecitazione di un giornalista sulla richiesta dei Capigruppo delle opposizioni della Camera dei deputati di poter disporre di un periodo di tempo congruo per l'esame del provvedimento, ipotizzando un ritardo nella conclusione dei lavori nel caso che le opposizioni decidessero, legittimamente, di esercitare pratiche ostruzionistiche.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il procrastinarsi dei lavori in Commissione non è certo da addebitare al legittimo esercizio, da parte delle opposizioni, degli strumenti previsti dal Regolamento. A suo avviso, sono semmai i continui rinvii chiesti dal Governo a causare una compressione dei tempi a disposizione dell'altro ramo del Parlamento per l'esame del disegno di legge in titolo. Tale atteggiamento finisce per determinare un monocameralismo di fatto perfino su provvedimenti complessi come quello in discussione. Per evitare lo svilimento delle prerogative parlamentari, sarebbe opportuno prevedere specifiche riforme istituzionali, di cui invece, al momento, non vi è traccia nelle linee programmatiche del Ministro competente.

Il [PRESIDENTE](#) precisa di aver svolto solo una riflessione sull'organizzazione dei lavori. Ricorda che la scorsa settimana si sono resi necessari alcuni rinvii in attesa dei prescritti pareri delle Commissioni consultive. In ogni caso, prima delle festività pasquali è iniziata la votazione sugli emendamenti, che si potrà concludere questa settimana, quindi in tempo per l'esame in Assemblea, previsto per il 18 aprile, qualora le opposizioni non decidano di ricorrere, sia pure legittimamente, a strumenti ostruzionistici. Il sottosegretario MOLTENI evidenzia che il fenomeno migratorio, pur avendo ormai assunto un carattere strutturale, sta certamente attraversando una fase di acuta emergenza, a fronte della quale il Governo sta adottando con serietà ed equilibrio tutti gli strumenti necessari, in attesa dell'indispensabile intervento delle Istituzioni europee, considerata la dimensione ormai globale dei flussi migratori.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) fa presente che l'ipotesi formulata dal Presidente circa l'eventuale ricorso all'ostruzionismo da parte delle opposizioni è legata alla eventuale presentazione da parte del Governo di emendamenti recanti misure che dovrebbero più opportunamente essere oggetto di un ulteriore e apposito decreto-legge, considerato l'elevato numero di proposte accantonate. Inoltre, evidenzia che l'attuale atteggiamento del Governo nei confronti dell'Unione europea non favorisce certo la collaborazione delle Istituzioni europee richiesta dall'Italia. Ne consegue quindi che la percorribilità della scansione temporale delineata dal Presidente è subordinata alla portata normativa e ai tempi di presentazione degli emendamenti governativi.

Infine, chiede di conoscere i motivi della contrarietà del Governo sull'emendamento 3.0.2, relativo ai cittadini russi a rischio di persecuzione, su cui anche il Presidente aveva espresso un orientamento favorevole, che è stato ritirato la scorsa settimana, solo dopo che le opposizioni avevano abbandonato i lavori per protesta.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che l'emendamento 3.0.2 non è stato considerato decaduto, in virtù della sottoscrizione della senatrice Gelmini che - su invito del Governo - ha preannunciato la presentazione di un ordine del giorno in materia. Il parere sull'emendamento era contrario in quanto considerato ultroneo, dal momento che la relativa proposta normativa è già prevista dall'ordinamento. Tuttavia, per ragioni politiche e umanitarie, si era convenuto sulla opportunità di sollecitare il Governo a un particolare riguardo nei confronti dei cittadini russi che rischiano di essere oggetto di persecuzione nel loro Paese. Sull'ordine del giorno, pertanto, auspica che vi sia un orientamento unanime della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(552) PARRINI. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

(Discussione e rinvio)

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, d'iniziativa del senatore Parrini, recante disposizioni concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, istituita dalla legge n. 96 del 2012.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità del provvedimento. In particolare, la proposta intende rafforzare la Commissione - che assume la nuova denominazione di «Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» - per favorire l'effettività del sistema dei controlli sulla trasparenza, sulla democraticità e sul finanziamento dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

L'articolo 2 apporta, pertanto, alcune modifiche all'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 volte ad aggiornare, oltre alla denominazione, le modalità di nomina, di funzionamento e di finanziamento della Commissione. Nello specifico, si dispone che questa sia composta da cinque membri, di cui uno designato dal primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal presidente della Corte dei conti, tutti scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali in servizio, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. I componenti sono nominati - per un mandato di durata quinquennale non rinnovabile - con atto congiunto dei Presidenti della Camera e del Senato e con il medesimo atto è individuato, tra gli stessi componenti, il presidente. Ai commissari è riconosciuta un'indennità di funzione, aggiuntiva rispetto al trattamento economico complessivo percepito annualmente in base alla rispettiva qualifica e anzianità di ruolo, determinata in misura pari al 30 per cento dell'indennità parlamentare annua per il presidente e in misura pari al 20 per cento della stessa per gli altri componenti.

Si prevede inoltre che la Commissione operi in piena autonomia e con indipendenza di valutazione e di giudizio, che adotti uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento e che selezioni il proprio personale.

In particolare, la dotazione organica della Commissione, prevista nel numero massimo di 27 unità - suddivise tra le qualifiche indicate nella Tabella A, allegata al provvedimento - è composta da:

personale assunto dalla Commissione mediante pubblico concorso, con contratto di lavoro a tempo indeterminato; personale già in servizio presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, personale delle amministrazioni del Senato e della Camera, nonché di amministrazioni pubbliche e di diritto pubblico, collocato fuori ruolo o in posizione di comando; personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta.

Con riferimento alla gestione finanziaria, si dispone che la Commissione provveda autonomamente alla gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione è autorizzata la spesa complessiva di un milione di euro a decorrere dall'anno 2023 ed è individuata la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 3 reca alcune disposizioni transitorie riguardanti lo status giuridico ed economico del personale già in servizio presso la Commissione di garanzia, una volta transitato nei ruoli della nuova Commissione. Prevede, infine, l'estensione a cinque anni della durata del mandato dei componenti della Commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il [PRESIDENTE](#), sottolineando l'estrema urgenza e necessità dell'intervento normativo, preannuncia l'intenzione di sottoscrivere il testo del disegno di legge e invita i componenti della Commissione a fare altrettanto.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiede per quale motivo non si sia optato per la congiunzione con i disegni di legge nn. 207 e 549, recanti norme in materia di trasparenza e finanziamento dei partiti politici, già in corso di esame in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che il disegno di legge in titolo è stato assegnato in sede redigente, proprio al fine di garantire al provvedimento una corsia preferenziale, stante la particolare situazione di precarietà in cui sta operando la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che non ha risorse sufficienti neanche per sostenere le eventuali spese processuali di lite, in caso di soccombenza nei giudizi a seguito di ricorso avverso le decisioni della Commissione stessa. Invece, i disegni di legge nn. 207 e 549 sono assegnati in sede referente.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ringrazia il Presidente per avere bene illustrato le ragioni per cui il Partito democratico ha chiesto di non procedere alla congiunzione con i disegni di legge nn. 207 e 549. Preannuncia l'intenzione di aggiungere le firme dei componenti del Gruppo PD.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che la scelta di esaminare autonomamente il disegno di legge in titolo discende non solo da ragioni di urgenza, ma anche da motivi sostanziali, in quanto il provvedimento è volto a garantire un miglior funzionamento di una struttura già esistente, mentre gli altri disegni di legge hanno un contenuto più ampio e innovativo.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) preannuncia l'intenzione di aggiungere le firme dei senatori del Gruppo FdI.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) preannuncia l'intenzione di sottoscrivere il testo del disegno di legge e di aggiungere le firme dei senatori del Gruppo FI.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) preannuncia l'intenzione di aggiungere le firme dei senatori del Gruppo della Lega.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 58 (ant.) del 19/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023

58ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

La relatrice **SPINELLI** (*FdI*) propone, per quanto di competenza, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) chiede di rinviare la votazione del parere alla seduta pomeridiana, per consentire un approfondimento istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati nella seduta di ieri dalla Commissione di merito, relativi al provvedimento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(552) PARRINI. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 aprile.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) chiede di valutare la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che la Commissione bilancio ha richiesto, nella giornata di ieri, l'acquisizione della relazione tecnica sul testo del provvedimento, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di mercoledì 26 aprile 2023.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [DE PRIAMO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, d'iniziativa dei deputati Silvestri e Ascari, già approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 23 marzo, successivamente trasmesso al Senato e assegnato a questa Commissione in sede redigente.

L'articolo 1 istituisce, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, per la durata dell'intera XIX legislatura. In particolare, i compiti ad essa conferiti riguardano: la ricostruzione puntuale della dinamica delle suddette scomparse, l'esame del materiale acquisito tramite le inchieste sia giudiziarie che giornalistiche, la verifica di eventuali condotte commissive od omissive che abbiano comportato ostacoli o ritardi, tali da cagionare un allontanamento dalla ricostruzione veritiera dei fatti e, dunque, dall'accertamento delle relative responsabilità.

Per quanto detto, la Commissione in parola è tenuta a presentare alle Camere, al termine dei propri lavori, una relazione contenente le risultanze dell'inchiesta, oltre che eventuali relazioni di minoranza. L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, prevedendo che questa sia composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera.

Si precisa, altresì, che è fatto obbligo a ciascun commissario di dichiarare di non aver ricoperto alcun ruolo nell'ambito dei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.

Si disciplina l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto da un presidente, due vicepresidenti e due segretari, eletti a scrutinio segreto tra i componenti della Commissione.

L'articolo 3 estende l'applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale in merito alle audizioni a testimonianza e precisa che sono inopponibili eventuali segreti d'ufficio, professionali o bancari.

L'articolo 4 specifica i poteri e i limiti della Commissione, inclusa la facoltà di ottenere documenti processuali dall'autorità giudiziaria ovvero da altri organi inquirenti. Il giudice ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla trasmissione dei suddetti atti, salva la possibilità di ritardo da motivare con decreto solo per ragioni istruttorie. Ad ogni modo, tale decreto ha efficacia per la durata di sei mesi ed è prorogabile entro e non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

La Commissione ha altresì l'obbligo di mantenere il regime di segretezza sugli atti trasmessi in copia, con particolare riguardo a quelli attinenti alla fase delle indagini preliminari.

Tra gli altri poteri, è consentita l'acquisizione di documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni. Si precisa che è inopponibile il vincolo del segreto funzionale, sebbene la stessa Commissione abbia la facoltà di stabilire quali atti non debbano essere divulgati.

Inoltre, qualora sia necessario acquisire documenti custoditi al di fuori dello Stato, si applicano le pertinenti disposizioni del capo II del titolo III del libro XI del codice di procedura penale e dei trattati internazionali.

Per le ragioni sovraesposte, tutti i commissari, i funzionari ed il personale di ogni ordine e grado sono obbligati al mantenimento del segreto intorno alle informazioni e ai documenti recepiti nell'esercizio delle loro funzioni. La violazione del segreto - punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale - vale per coloro che diffondano, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie relative all'inchiesta in titolo.

L'articolo 6 demanda l'organizzazione dei lavori ad un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori: le sedute sono pubbliche, salva la possibilità di riunirsi in seduta segreta, dietro deliberazione discrezionale della Commissione stessa.

Nella gestione delle proprie funzioni, la Commissione può avvalersi di agenti e di ufficiali della polizia giudiziaria, nonché del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti del Senato e della Camera, d'intesa tra loro.

Infine, per quanto concerne le spese di funzionamento, si stima un limite massimo di 50.000 euro annui, posti per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che nella giornata di ieri la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, fa presente che, sull'identica materia, è stato presentato anche il disegno di legge n. 501, a prima firma del senatore Calenda, in corso di assegnazione.

Pertanto, una volta assegnato, si procederà all'abbinamento e alla successiva adozione del testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che, nella giornata di ieri, è stato assegnato il disegno di legge costituzionale n. [13-B](#), recante "Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva", per il quale dovrà procedersi alla seconda deliberazione, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento.

Fa quindi presente che, nella seduta pomeridiana di oggi, si procederà con l'avvio dell'esame del provvedimento testé citato.

Altresì, sempre nell'odierna seduta pomeridiana, verrà avviato l'esame congiunto dei disegni di legge n. [356](#), a firma del senatore Durnwalder, e n. [422](#), a prima firma del senatore Tosato, riguardanti l'indennità di funzione dei sindaci, con particolare riferimento a quelli dei piccoli comuni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 60 (pom.) del 26/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 26 APRILE 2023

60ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello. La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'esame del disegno di legge in titolo è stato rimesso alla sede plenaria, su proposta del senatore Cataldi, dalla Sottocommissione per i pareri.

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene necessario un supplemento di riflessione, soprattutto con riferimento all'articolo 3 che, nel modificare l'articolo 380 del codice di procedura penale, consente l'arresto in flagranza obbligatorio anche in mancanza di querela. A suo avviso, sarebbe irragionevole tenere in stato d'arresto una persona, eventualmente innocente, anche se tra le parti non vi sono contrapposizioni.

Il [PRESIDENTE](#) obietta che l'arresto in flagranza obbligatorio è previsto solo nel caso in cui la persona offesa non risulti prontamente reperibile e comunque la querela deve essere presentata entro 48 ore dall'arresto.

In ogni caso, accogliendo la richiesta del senatore Cataldi, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(552) PARRINI. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di oggi, mercoledì 26 aprile, sono stati presentati 17 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) dà conto degli esiti del lavoro svolto dal Comitato ristretto, che ha concluso i suoi lavori adottando un testo unificato, pubblicato in allegato, con il quale si intende celebrare, il 4 novembre, non più solo l'unità nazionale, ma anche le Forze armate, sancendo in via formale, quindi, una ricorrenza già riconosciuta.

Sottolinea che, sebbene vi fosse anche un orientamento favorevole al ripristino di un giorno festivo, si è preferito prevedere un rafforzamento delle celebrazioni già organizzate in quella giornata, a causa degli oneri finanziari che deriverebbero dalle maggiorazioni retributive connesse ai turni lavorativi del personale della pubblica amministrazione, ferme restando le ulteriori valutazioni sull'impatto sul PIL nazionale. L'articolo 2 del testo unificato prevede quindi che istituzioni nazionali, regionali e locali e istituti scolastici organizzino cerimonie, eventi, incontri sui temi dell'unità nazionale, della difesa della Patria, nonché sul ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica. Al riguardo, ricorda che, in sede di Comitato ristretto, si è convenuto di adottare tale formulazione, piuttosto che prevedere una mera facoltà.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) formula alcuni rilievi sul testo illustrato dal relatore. In primo luogo, per evitare che dall'attuale formulazione dell'articolo 2 discenda una sorta di obbligo, sarebbe preferibile prevedere una espressione meno cogente, per esempio un invito all'organizzazione di incontri e iniziative per il 4 novembre.

Inoltre, per la celebrazione delle Forze armate sarebbe forse più opportuno individuare una data diversa da quella del 4 novembre, in cui l'esercito italiano lanciò l'offensiva contro quello austro-ungarico, sia per tenere conto della sensibilità delle popolazioni italiane confinanti del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sia per sottolineare la valenza difensiva del ruolo delle Forze armate che, a suo avviso, discenderebbe dall'articolo 11 della Costituzione.

Il senatore [MENIA](#) (Fdl) ritiene che il testo proposto dal Comitato ristretto abbia una mera valenza ricognitiva, in quanto, già attualmente, il 4 novembre si svolgono celebrazioni per l'unità nazionale e, in via di fatto, per le Forze armate. Per questo motivo, il disegno di legge n. [312](#), a sua prima firma, intendeva ripristinare il giorno festivo.

Nel replicare al senatore Cataldi, precisa che il 4 novembre 1918 non vi fu un attacco dell'esercito italiano, ma cessarono le ostilità della Prima guerra mondiale. Con i successivi Trattati di pace, l'Italia raggiunse finalmente la propria unità nazionale, a coronamento del processo iniziato con il Risorgimento.

Ricorda, inoltre, che il 4 novembre era già previsto come giorno festivo, soppresso solo alla fine degli anni Settanta per motivi di austerità. Sottolinea, infine, che tra le festività nazionali, tutte molto recenti, come il 25 aprile e il 2 giugno, quella che ricorda il completamento dell'unificazione nazionale è sicuramente la più risalente nel tempo.

Si riserva, quindi, di presentare emendamenti volti al miglioramento del testo proposto dal Comitato ristretto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) osserva che il Comitato ristretto ha dovuto prendere atto dell'eccessiva onerosità della proposta di ripristinare il 4 novembre come giorno festivo. Fa notare, inoltre, che altre ricorrenze molto significative per la storia del Paese - come il 27 gennaio, Giornata della memoria, il 10 febbraio, Giorno del ricordo, e il 9 maggio, Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo - sono celebrate in giorni non festivi.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come base per il seguito dell'esame e di fissare per le ore 16 di martedì 2 maggio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [552](#)

Art. 2

2.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La Commissione ha sede in Roma, presso le Camere, che provvedono ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni strumentali. "

2.2

[Barcaiuolo](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 3.1, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «La Commissione è composta da cinque componenti, uno scelto fra i magistrati ordinari, uno fra i magistrati amministrativi e tre fra i magistrati contabili, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute previo avviso pubblico dell'Ufficio di Presidenza del Senato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.»;

b) al capoverso 3.2, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette», e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati in aspettativa dalle magistrature di appartenenza.»;

c) al capoverso 3.3, dopo le parole: «anzianità di ruolo», sono aggiunte le seguenti: «che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.».

2.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 3.3.

2.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 3.3, alle parole: "Ai componenti della Commissione" premettere le seguenti: "Fermo restando il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, "

2.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 3.3, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la parola: "30" con la seguente: "15";

b) sostituire la parola: "20" con la seguente: "10".

2.6

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 3.5, inserire il seguente:

«3.5-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni istruttorie la Commissione può richiedere alle amministrazioni pubbliche, agli enti di diritto pubblico e agli enti partecipati da soggetti pubblici informazioni, dati, atti e documenti. Al fine di consentire alla Commissione lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti di cui al periodo precedente assicurano alla medesima l'accesso a tutte le banche dati da loro costituite o alimentate».

2.7

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 3.6, dopo la parola: "merito" inserire le seguenti: ", indipendenza, esperienza".

2.8

[Scalfarotto, Gelmini](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 3.7, lettera b), dopo le parole: "partiti politici, personale" inserire le seguenti: "di ruolo".

2.9

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 3.7, lettera b), dopo la parola: "nonché" inserire le seguenti: "personale di comprovata onorabilità ed esperienza appartenente ai ruoli".

2.10

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 3.7, lettera c), dopo la parola: "personale" inserire le seguenti: "in possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza ed imparzialità, richiesti per l'espletamento di specifiche funzioni, ".

2.11

[Gelmini, Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 3.7, lettera c), sopprimere le parole: ", rinnovabili per una sola volta".

2.12

[Barcaiuolo](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 3.9, sostituire le parole: «ventisette unità» con le seguenti: «quattordici unità».

Conseguentemente sostituire l'Allegato 1, con il seguente:

«Tabella A

Dotazione organica complessiva della Commissione

AREA FUNZIONALE	NUMERO UNITÀ
Esperti senior	3
Esperti	7
Coadiutori	4
Totale	14

STRUTTURA

L'ufficio è composto da tre unità organizzative di primo livello, denominate Servizi, di seguito elencate con indicazione delle unità di personale di rispettiva assegnazione:

1. Servizio Segreteria del Presidente e della Commissione: 2 unità;
2. Servizio Affari generali e amministrazione del personale: 3 unità;
3. Servizio Affari legali, normativa e contenzioso: 3 unità;
4. Servizio Tenuta del registro e controllo degli statuti: 2 unità;
5. Servizio Controllo rendiconti: 4 unità».

2.13

[Scalfarotto, Gelmini](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 3.9, sostituire le parole: "nella tabella A allegata alla presente legge" con le seguenti: "nei regolamenti adottati dal Presidente, previo parere della Commissione stessa, e recanti le norme di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio. Nei primi cinque anni di attività, la dotazione di personale non potrà superare il limite di quindici unità. Decorso tale termine, la dotazione di personale non potrà superare complessivamente le ventisette unità".

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 e la tabella A di cui all'allegato 1.

2.14

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 3.9, aggiungere il seguente: "3.10. La Commissione adotta e pubblica un codice di condotta per i propri membri ed il proprio personale al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi, di trasparenza nella gestione ed amministrazione, nonché al fine di garantire che essi svolgano i propri compiti ed esercitino i propri poteri in modo indipendente ed imparziale."

2.15

[Gelmini, Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter sostituire le parole: "1 milione di euro" con le seguenti: "3 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: "1 milione" con le seguenti: "3 milioni".

Art. 3

3.1

[Scalfarotto, Gelmini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il personale già in servizio presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha facoltà di transitare nei ruoli della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, con l'inquadramento economico e giuridico stabilito da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e con riconoscimento del periodo di servizio già prestato presso la stessa e presso amministrazioni pubbliche e organi costituzionali ai fini delle progressioni economiche spettanti al personale di ruolo della Commissione».

3.2

[Gelmini, Scalfarotto](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "è estesa a cinque anni" con le seguenti: "è estesa per ulteriori cinque anni".

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DDL
N. [170](#), [312](#), [390](#), [292](#), [392](#)

NT

IL RELATORE

Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

Articolo 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

Articolo 2.

1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono e organizzano cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell'Unità nazionale, della difesa della Patria, nonché sul ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica.

Articolo 3.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 39 (pom.) del 18/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente (GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 18 APRILE 2023

39ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 14,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che in Ufficio di Presidenza è stato deliberato di svolgere delle audizioni nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 404 e 586. I Gruppi parlamentari potranno indicare i soggetti da audire entro giovedì 20 aprile.

IN SEDE REDIGENTE

(364) Claudio BORGHI e altri. - Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(Discussione e rinvio)

Il presidente BONGIORNO (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa dei senatori Borghi, Stefani e altri, che si propone di introdurre un regime sanzionatorio per le condotte di coloro i quali imbrattino i siti ovvero le strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente ed istituto pubblico.

Nel merito il provvedimento consta di due articoli.

L'articolo 1 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 518-duodecies del codice penale. L'articolo 518-duodecies del codice penale - inserito dalla recente legge n. 22 del 2022 in materia di delitti contro il patrimonio culturale - disciplina il reato di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Attualmente, il primo comma dell'articolo 518-duodecies punisce, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Il secondo comma dell'articolo 518-duodecies del codice penale introduce una fattispecie autonoma e meno grave di danneggiamento, applicabile fuori dei casi previsti al primo comma, stante la espressa clausola di riserva, e punita meno severamente. Si prevede infatti in questo caso la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.500 a euro 10.000.

Il nuovo comma dell'articolo 518-duodecies, del quale il disegno di legge propone l'inserimento, punisce con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 1.500 chiunque imbratta i siti ovvero le teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico. La nuova fattispecie delittuosa - come si evidenzia nella stessa relazione di accompagnamento del disegno di legge -

sanziona dunque le condotte di chi, recandosi nei luoghi della cultura per dimostrazioni propagandistiche e di protesta ponga in essere atti che rischiano seriamente di danneggiare o ledere l'integrità di beni culturali esposti al pubblico, vandalizzando i siti di esposizione, protezione e conservazione dell'opera, affiancandosi alle pene già previste per chi realizzi un effettivo danno al bene culturale. Si tratta di un intervento finalizzato quindi a rafforzare ulteriormente la tutela, anticipando la soglia di punibilità, del bene giuridico protetto dalla norma, ossia la conservazione del patrimonio culturale.

L'articolo 2 del disegno di legge interviene sull'articolo 381 del codice di procedura penale, inserendo tra le fattispecie di reato per le quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza anche i reati di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici previsti dall'articolo 518-*duodecies* del codice penale.

È innegabile che, soprattutto sul piano sanzionatorio, l'attuale quadro normativo si presenti frammentario e complessivamente inadeguato a contrastare i sempre ormai più diffusi atti di imbrattamento di muri ed edifici non solo a fini dimostrativi, ma anche quali deprecabili atti di vandalismo, tanto di immobili pubblici quanto di immobili privati. Sarebbe quindi opportuno avviare una riflessione più ampia della Commissione sulle tematiche oggetto del disegno di legge, ridefinendo il perimetro applicativo delle varie fattispecie previste dal codice penale (in particolare dei reati di danneggiamento e di imbrattamento), nonché prevedendo un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) concorda con l'approccio della relazione svolta dal Presidente, condividendo la necessità di coordinare e meglio bilanciare le norme attualmente poste a presidio della tutela del patrimonio culturale. Ricorda che, nella scorsa legislatura, il Parlamento era intervenuto in materia con la legge n. 22 del 2022. A suo parere un ulteriore aggiornamento della normativa è senz'altro auspicabile, anche nella forma di un testo unico o comunque concentrando l'intervento del legislatore sul coordinamento tra norme, al fine di evitare quanto più possibile il disallineamento tra le disposizioni in materia.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), pur non trascurando l'allarme e il dispiacere che alcuni atti vandalici compiuti contro monumenti ed opere d'arte suscitano nell'opinione pubblica, richiama tuttavia l'attenzione della Commissione sull'atteggiamento panpenalistico del Governo che, attraverso propri provvedimenti, introduce con grande frequenza nuove fattispecie di reato all'interno dell'ordinamento. Al riguardo, ricorda il cosiddetto "decreto *rave*", il disegno di legge sull'omicidio nautico approvato dal Senato, i reati introdotti da ultimo con il cosiddetto "decreto flussi". Tali provvedimenti, a suo parere, creano allarme molto più dei comportamenti che i nuovi reati intendono perseguire: per queste ragioni, esprime il proprio dissenso sul piano del metodo anche con riferimento al disegno di legge in esame, che interviene attraverso l'introduzione di sole sanzioni penali su un tema certamente meritevole di altro tipo di approfondimento.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), nel concordare con le osservazioni del senatore Scalfarotto, preannuncia che presenterà, da parte del prescritto numero dei senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del Regolamento, la richiesta di rimessione in sede referente per il disegno di legge in titolo.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) aderisce a nome del suo Gruppo alla richiesta di rimessione in sede referente del disegno di legge n. 364, auspicando che sia svolto da parte della Commissione un lavoro di necessario approfondimento sulle tematiche del provvedimento attraverso una serie di audizioni. Dal momento che nella scorsa legislatura è stato approvato un provvedimento - la già richiamata legge n. 22 del 2022 - che è intervenuto proprio a tutela del patrimonio culturale attraverso un nuovo apparato sanzionatorio, sarebbe opportuno verificare l'applicazione in concreto di queste norme prima di introdurre nuove fattispecie di reato. Ritiene infatti che l'atteggiamento della maggioranza che si sta consolidando in questi mesi di governo sembra diretto a rispondere ai problemi concreti esclusivamente attraverso il ricorso alla sanzione penale, anziché all'analisi anche sociale dei fenomeni che si presentano all'attenzione del legislatore.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), a nome del proprio Gruppo, riafferma con convinzione l'azione della

maggioranza e del Governo, volta a contrastare tutti i fenomeni criminali che destano allarme sociale. Anche nel caso del disegno di legge in esame, si intende rispondere ai continui attentati al patrimonio culturale del Paese, costantemente messo a repentaglio da atti vandalici che rischiano di avere conseguenze irreparabili rispetto allo stato di conservazione di beni artistici di grande valor. Questo problema deve essere affrontato dal legislatore ed occorre avere il coraggio di scelte di politica criminale che anticipino la soglia penale di intervento, anche attraverso l'introduzione di reati di pericolo. La libertà di espressione del pensiero non può essere infatti confusa con condotte che distruggono e deteriorano beni culturali e artistici a meri fini dimostrativi.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), richiamandosi circa il merito del provvedimento alle considerazioni svolte a nome del suo Gruppo dal senatore Bazoli, sottolinea come l'atteggiamento della maggioranza, emerso peraltro nelle parole del senatore Rastrelli, è il contrario del garantismo, pur spesso invocato proprio da quella parte politica. La cultura delle garanzie, infatti, è all'opposto dei reati di pericolo, la cui introduzione è stata invece auspicata dall'intervento che l'ha preceduta. Afferma convintamente che, diversamente dalla maggioranza e dal Governo, il proprio Gruppo parlamentare rappresenta un diverso tipo di approccio alle garanzie, in particolare nell'alveo di diritto penale: la condanna di condotte di deturpamento e deterioramento dei beni culturali e artistici non può rappresentare la porta di ingresso nell'ordinamento giuridico italiano di una cultura dei reati di pericolo, peraltro da sempre criticati in dottrina. Contro questa impostazione il Gruppo del Partito democratico non rinuncerà a manifestare la propria forte opposizione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(552) PARRINI e GIORGIS. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, all'esame in sede primaria della 1a Commissione ed assegnato alla Commissione Giustizia per il parere, recante modifiche alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Il disegno di legge, che si compone di tre articoli, si propone di aggiornare e di rafforzare la configurazione della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, istituita nel 2012, al fine di accentuarne l'autonomia ed aumentarne la dotazione.

Per quanto di competenza della 2a Commissione, viene in rilievo l'articolo 2 del disegno di legge, che modifica l'articolo 9, commi 3 e 3-bis, della legge n. 96 del 2012 al fine di aggiornare, oltre alla denominazione, le modalità di nomina, di funzionamento e di finanziamento della Commissione. Nello specifico, l'articolo 2 prevede che i componenti della Commissione (cinque componenti tutti scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali in servizio, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti) restino in carica cinque anni (anziché i quattro previsti dalla normativa vigente) e non siano rinnovabili (allo stato attuale i componenti sono rinnovabili una sola volta).

In particolare, il nuovo comma 3.5 introdotto dal disegno di legge in esame prevede che le notificazioni e le comunicazioni degli atti della Commissione siano disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e che il Presidente della Commissione possa autorizzare, per motivate necessità d'urgenza o d'ufficio, la notifica a mezzo delle Forze di polizia.

La modifica apportata dal disegno di legge al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 è diretta invece - secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa del provvedimento - a risolvere un problema che la Commissione si è trovata ad affrontare nel corso del proprio mandato in relazione a richieste di soddisfare il credito maturato da parte dei difensori in occasione di sentenze agli stessi favorevoli, richieste alle quali la Commissione stessa non può dare corso stante l'insussistenza di

dotazione finanziaria: l'attuale impianto normativo, infatti, non tiene conto che la Commissione possa trovarsi in una situazione di soccombenza in sede di contenziosi giudiziari.

Per questa ragione il nuovo comma 3-ter prevede espressamente che la dotazione finanziaria - per la cui spesa complessiva il disegno di legge prevede un'autorizzazione per 1 milione di euro, che può essere rideterminata solo dalla legge di bilancio - debba risultare in ogni caso sufficiente ad assicurare l'efficace esercizio delle funzioni attribuite.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, il relatore propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(Doc. LVII, n. 1) Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) illustra, per i profili di competenza della Commissione, il Documento di economia e finanza 2023.

Nella I Sezione, recante il Programma di Stabilità, il Documento espone l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2022 e le previsioni tendenziali e programmatiche per il 2023 e per il triennio successivo. Le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti sull'economia delle azioni di politica economica e di politica fiscale messe in atto precedentemente alla presentazione del Documento stesso. Il quadro programmatico, invece, include l'impatto delle politiche economiche prospettate all'interno del Programma di Stabilità e del Piano Nazionale delle Riforme, che saranno successivamente definite nella Nota di aggiornamento e quindi adottate con la prossima legge di bilancio.

Quanto ai disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, il Documento, nell'ambito della relativa elencazione della Sezione I (Paragrafo I.6), menziona i disegni di legge concernenti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; la rimodulazione delle piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e ridefinizione dei profili professionali, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; gli interventi di rifunionalizzazione degli istituti di prevenzione e pena. Con riferimento alla Sezione II, recante Analisi e tendenze della finanza pubblica, vengono in particolare in rilievo le tabelle di dettaglio concernenti l'analisi economica dei pagamenti effettuati del triennio 2020 - 2022. Per quanto di competenza, il settore Giustizia registra, nel triennio scorso, una spesa in redditi da lavoro dipendente di 5.522 milioni nel 2020, di 5.781 nel 2021 e di 6.322 nel 2022 (tabella V.6-10). La spesa per consumi intermedi passa poi da 1.849 milioni nel 2020, 1.876 milioni nel 2021 a 2.040 milioni nel 2022 (tabella V.6-11); la spesa per IRAP è di 352 milioni nel 2020, di 362 milioni nel 2021 e di 402 milioni nel 2022 (tabella V.6-12).

Nella Sezione III, recante il Programma Nazionale di Riforma, il Governo presenta una stima aggiornata dell'impatto macroeconomico del PNRR che si basa sulle spese effettuate nel triennio 2020-2022, non tenendo conto dell'annunciata prossima ridefinizione del Piano.

In particolare, il Programma Nazionale di Riforma reca un aggiornamento della valutazione di impatto macroeconomico delle riforme, con specifico riguardo anche a quelle riguardanti la giustizia, che comporteranno un incremento di 0,4 punti percentuali del PIL nel 2026, di 0,6 nel 2030 e di 0,7 nel lungo periodo (tavola II.5).

Con riferimento al settore di competenza, il DEF 2023 evidenzia lo stato di avanzamento della riforma del sistema giudiziario che - come anche sottolineato nel *Country Report 2022* della Commissione europea - rappresenta una delle sfide di maggiore rilievo che l'Italia si è impegnata ad affrontare nell'ambito del PNRR.

Al riguardo, il Documento evidenzia come il PNRR, proprio al fine di migliorare la celerità e l'efficienza del sistema giudiziario, abbia stanziato circa 3 miliardi per investimenti, che spaziano dal rafforzamento del capitale umano al funzionamento dell'Ufficio per il processo e alla transizione digitale del sistema giudiziario, fino all'efficientamento del patrimonio immobiliare.

Tali interventi devono affiancarsi alle riforme strutturali previste nel Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza: l'obiettivo ultimo per il settore giustizia è rappresentato dall'abbattimento della durata dei procedimenti giudiziari in Italia.

Nel 2022 sono state già adottate le riforme del processo civile, del processo penale, delle procedure di insolvenza, della giustizia tributaria.

Nel dettaglio, il relatore ricorda che la riforma del processo civile (decreto legislativo n. 149 del 2022) ha avuto l'obiettivo di realizzare una riforma organica e un riassetto strutturale volti ad accelerare il processo di cognizione, il processo di esecuzione e i procedimenti speciali e a incentivare il ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. La maggior parte delle disposizioni contenute nella riforma sono efficaci a decorrere dal 28 febbraio 2023.

La riforma del processo penale (decreto legislativo n. 150 del 2022) - entrata in vigore il 30 dicembre 2022 - è stata invece diretta a realizzare l'obiettivo di ridurre i tempi di trattazione del 25 per cento rispetto al 2019 attraverso interventi di razionalizzazione, deflazione e accelerazione dei procedimenti, che incidono su diversi profili (fra cui indagini; notificazioni e comunicazioni; modalità di verbalizzazione; procedibilità, estinzione e non punibilità dei reati; semplificazione e accelerazione dell'accesso al giudizio e dello svolgimento dello stesso).

La riforma delle procedure di insolvenza, considerata prioritaria nell'ambito del PNRR, e volta a offrire agli imprenditori strumenti più efficaci per sanare le situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che appaiono reversibili, è stata attuata con il decreto legislativo n. 83 del 2022, entrato in vigore il 15 luglio 2022, in anticipo rispetto al traguardo fissato al 31 dicembre 2022.

La riforma della giustizia tributaria (legge n. 130 del 2022) è infine entrata in vigore il 16 settembre 2022, rispettando le tempistiche previste dal PNRR, che richiedevano una riforma delle commissioni tributarie entro il 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda le riforme del processo civile, del processo penale e delle procedure di insolvenza, si rileva come nel corso del 2023 si preveda l'adozione di decreti legislativi correttivi e di atti attuativi. Nel DEF si dà conto di come gli interventi realizzati negli ultimi anni abbiano già cominciato a produrre effetti significativi sulla durata dei processi civili e penali: in particolare, nel periodo 1° ottobre 2021 - 30 settembre 2022 la durata dei processi civili è diminuita di circa il 6 per cento presso i tribunali e le corti d'appello e del 26 per cento presso la Corte di cassazione e la durata dei processi penali è diminuita di circa il 7,5 per cento presso i tribunali e la Corte di cassazione e del 26 per cento presso le corti d'appello.

L'obiettivo finale fissato dal PNRR prevede la riduzione del 40% dei tempi di trattazione per le cause civili (e una contestuale riduzione del 90% del numero di cause pendenti nel 2019) e del 25% per i processi penali.

In ambito civile sono altresì stabilite alcune tappe intermedie, fissate al 31 dicembre 2024, che prevedono la riduzione del 65% del numero di cause pendenti nel 2019 per i tribunali e del 55% per le Corti di appello.

Per quanto riguarda i profili organizzativi, il Documento dà conto del reclutamento straordinario al 31 gennaio 2023 di 7.830 funzionari (sui 16.500 previsti) per l'Ufficio per il processo (istituito in via permanente) nonché del reclutamento, sempre al 31 gennaio 2023, di 3.406 figure professionali (sulle 5.410 previste) giuridico-amministrative e tecniche per il supporto delle cancellerie e degli interventi di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria. Le attività di reclutamento proseguiranno nel 2023.

Il Governo nel DEF ribadisce inoltre l'impegno ad adottare diversi strumenti per la digitalizzazione del sistema giudiziario, dal momento che tra gli impegni previsti dal PNRR per il 2023 vi sono la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti, il processo civile telematico, la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado (esclusa l'udienza preliminare), la creazione di una banca dati delle decisioni civili gratuita e pienamente accessibile e consultabile. Sempre entro il 31 dicembre 2023 il PNRR prevede, quale obiettivo intermedio, la digitalizzazione di 3,5 milioni di fascicoli giudiziari relativi agli ultimi dieci anni (il traguardo da raggiungere entro il 30 giugno 2026 è rappresentato dalla digitalizzazione di 10 milioni di fascicoli giudiziari relativi agli ultimi 10 anni di processi civili di tribunali, corti d'appello e Cassazione).

Nell'ambito degli obblighi internazionali e delle riforme ordinamentali da attuare, nel DEF si dà infine

conto dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge sul codice dei crimini internazionali nonché dell'adozione di provvedimenti volti ad adempiere a obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea in materia di operazioni societarie transfrontaliere, whistleblowing, class action, contrasto alla diffusione di materiale terroristico on line.

Il Documento sottolinea altresì che sono in corso di elaborazione disegni di legge in materia di riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, di criminalità minorile e di disciplina delle intercettazioni e che, in materia civile, è allo studio un intervento di efficientamento del recupero crediti. Risultano altresì allo studio i decreti attuativi della legge delega sulla riforma dell'ordinamento giudiziario nonché misure in materia di edilizia carceraria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 65 (pom.) del 18/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 18 APRILE 2023

65ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo, già reso alla Commissione di merito.

Con riguardo agli emendamenti, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, sull'emendamento 1.1, recante proroga dell'autorizzazione del Ministero dell'interno a fare ricorso a contratti a termine, si chiede la verifica degli oneri quantificati e coperti a valere del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.2 che, in relazione alla proroga dei permessi di soggiorno, consente la proroga del diritto di accesso all'assistenza sanitaria nazionale.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.1 e 3.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo in ordine al parere non ostativo sul testo, dichiarando altresì di concordare sull'onerosità degli emendamenti segnalati dal relatore.

Aggiunge inoltre che il parere del Governo è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, altresì sulla proposta 1.3, non segnalata dal relatore, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) interviene per chiedere chiarimenti al Governo sul parere di contrarietà per onerosità espresso dal Governo sugli emendamenti all'esame. Sottolinea, in particolare, come alle attività di accoglienza corrispondano evidentemente degli oneri per i quali è necessario apprestare idonee risorse, non risultando coerente la posizione del Governo rispetto alle finalità di accoglienza.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) sottolinea la condivisione unanime delle finalità dell'accoglienza, evidenziando tuttavia che, a fronte di tale finalità e per rendere questa effettiva, sarebbe necessario che il Governo apprestasse maggiori risorse per rendere possibili le attività concrete. Invita quindi il Governo ad un ulteriore sforzo per l'individuazione di idonee coperture in relazione ai costi connessi

agli emendamenti all'esame.

Dopo un intervento del senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), che sottolinea come, in assenza dell'individuazione di ulteriori risorse da parte del Governo, tutti gli oneri vengano a gravare sugli enti territoriali, interviene il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) per chiedere chiarimenti al Governo sul parere espresso sull'emendamento 3.0.1. Ricorda come tale proposta sia volta a sostenere un programma di istruzione universitaria per i giovani ucraini, attività non solo in linea con le finalità del testo del provvedimento, ma anche indispensabile al fine di garantire un'accoglienza che punti alla qualità e all'impegno previsto dalla gestione umanitaria. Invita quindi il Governo a valutare attentamente tale proposta, al fine di reperire le relative idonee risorse, sostenendo così l'importante finalità sottesa all'emendamento.

Il sottosegretario FRENI ricorda che il decreto-legge reca oneri oggetto di copertura per un importo complessivo pari a quasi 300 milioni di euro, evidenziando il difficile impegno da parte del Governo già nel reperire le risorse a copertura del testo del provvedimento, stante la valenza umanitaria e unanime delle finalità di accoglienza. Chiarisce quindi che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti segnalati è dovuto alla impossibilità di reperire ulteriori risorse rispetto a quanto già stanziato per la copertura del provvedimento.

Aggiunge come, in particolare, la proposta 3.0.1 non rechi alcuna copertura finanziaria prevedendo invece, già a partire dall'anno accademico in corso, attività corrispondenti a risorse pari a 15 milioni di euro, che risulta impossibile, anche alla luce della tempistica delineata, reperire. Dichiarò comunque che la contrarietà dell'Esecutivo è dovuta a tale profilo esclusivamente finanziario, risultando condivisibile l'intento dell'emendamento. Ribadisce quindi il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tale proposta.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 e 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il presidente [LOTITO](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, volto ad istituire la Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, non risulta corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 5, una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, occorre valutare se le attività che le istituzioni scolastiche sono chiamate a promuovere in collaborazione con le aziende sanitarie locali, quali iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Analoga valutazione va effettuata, in relazione all'articolo 2, con riguardo alle iniziative per la celebrazione della Giornata presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche di carattere internazionale, promossi dallo Stato, dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici interessati.

Il sottosegretario FRENI evidenzia, in linea con le osservazioni del relatore, l'esigenza di acquisire una relazione tecnica che stimi in maniera adeguata i profili finanziari del provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(552) PARRINI e GIORGIS. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della

Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è volto a fare assumere alla Commissione tutte le caratteristiche di una autorità indipendente e a tal fine provvede a sostituire i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 9, della legge 6 luglio 2012, n. 96, inserendo altresì, come allegato 1, una tabella A, che determina la dotazione organica della Commissione stabilita in 27 unità, da assumere mediante concorso pubblico, e la struttura dell'Ufficio della Commissione in cinque unità organizzative di primo livello denominate Servizi. Il comma 3.7 lettera c) dell'articolo 2 prevede che la Commissione possa ricorrere, senza indicarne il contingente massimo, a procedure comparative pubbliche per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta. Alla lettera b) del medesimo comma 3.7, viene previsto anche il ricorso al personale già in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo, obbligatorio a richiesta della Commissione, ed anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti di provenienza. Non viene inoltre riproposta in relazione al fuori ruolo, ai fini della garanzia della neutralità finanziaria, la disposizione che prevede che, all'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, equivalente dal punto di vista finanziario, come previsto invece dal vigente comma 3 dell'articolo 9 della legge [6 luglio 2012, n. 96](#). Per quanto riguarda i cinque magistrati membri della Commissione, il comma 3.3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede che venga riconosciuta un'indennità di funzione, aggiuntiva rispetto al trattamento economico complessivo individuale percepito annualmente in base alla rispettiva qualifica ed anzianità di ruolo, determinata in misura pari al 30 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e in misura pari al 20 per cento della stessa per gli altri componenti. Osserva che, invece, la normativa vigente prevede, al comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, che ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della medesima legge 96 del 2012. Il provvedimento in esame prevede inoltre che la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, ed individua in un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, l'onere per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione, con copertura sul Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala infine, che il comma 3.4 dell'articolo 2 dispone che la Commissione opera in piena autonomia e indipendenza e adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento, comprese le norme concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. In considerazione di quanto sopra esposto, in assenza di una più chiara determinazione della natura giuridica della Commissione, e in particolare in conseguenza del rinvio dell'individuazione del trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo e a tempo determinato ad un successivo regolamento della Commissione, non è possibile allo stato attuale - stante la formulazione del provvedimento - verificare la congruità della copertura proposta, in quanto gli oneri recati dal disegno di legge in esame non sono quantificabili. Precisa inoltre che, in base alle previsioni della legge di contabilità, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego occorre un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento, occorrendo in particolare i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili (articolo 17, comma 7, legge n.196 del 2012). Tali elementi non risultano conoscibili alla luce della attuale formulazione del testo in esame, atteso che rinvia a regolamenti successivi anche per le disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale assegnato, nella attuale formulazione (punto 3.4).

Il sottosegretario FRENI evidenzia l'esigenza di acquisire una relazione tecnica che stimi e analizzi in

maniera adeguata i profili finanziari del provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DREOSTO** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che, alla luce del dibattito svolto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati e dei chiarimenti forniti, in quella sede, dal Governo, non appare necessario l'aggiornamento della relazione tecnica, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata.

(613) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **MANCA** (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, presentato dal Governo, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata.

L'articolo 3 del disegno di legge reca la copertura finanziaria: l'onere totale derivante dal Trattato ammonta a 73.079 euro annui a decorrere dal 2023, di cui 55.879 euro aventi natura di oneri valutati e 17.200 euro come autorizzazione di spesa. La copertura finanziaria fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata.

(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **AMBROGIO** (Fdi) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che gli oneri previsti per il funzionamento della istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta restano esclusivamente a carico dei bilanci interni delle due Camere, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata all'unanimità.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora non pervenuta l'apposita relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.

La Commissione sollecita il Governo a fornire al più presto gli elementi di approfondimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere alla 3ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della relazione tecnica richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 85 (pom.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023

85ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO consegna una nota recante le risposte ai rilievi avanzati dal relatore, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione.

Il PRESIDENTE, nel ricevere la documentazione, che sarà messa a disposizione della Commissione, anche ai fini della predisposizione di uno schema di parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(552) *PARRINI e GIORGIS. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici*

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Su richiesta del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO risponde che si è in attesa degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) *MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali*

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il PRESIDENTE domanda se il Governo è in grado di formulare il proprio avviso sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(610) *BALBONI e altri. - Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale*

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 maggio.

Su domanda del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO fa presente che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) *Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività*

(503) *MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in*

materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In risposta alla richiesta di informazioni del PRESIDENTE, la sottosegretaria SAVINO ribadisce che è in corso di verifica la relazione tecnica trasmessa dall'amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a definire l'istruttoria relativa ai profili finanziari del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO dichiara che sono in corso di svolgimento le valutazioni concernenti le coperture finanziarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 64 (ant.) del 27/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 27 APRILE 2023**

64ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

CANTU'

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Associazione bancaria italiana (ABI), il dottor Stefano Bottino, direttore centrale responsabile della Direzione sindacale e del lavoro, accompagnato dal dottor Vittorio Cianchi, responsabile dell'Ufficio relazioni sindacali e welfare, e dalla dottoressa Maria Carla Gallotti, responsabile dell'Ufficio rapporti istituzionali italiani.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente CANTU' avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Audizione di rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 aprile.

La presidente CANTU' introduce la procedura informativa in titolo.

Ha quindi la parola il dottor BOTTINO.

La presidente CANTU' esprime alcune considerazioni.

Ha successivamente la parola per porre quesiti la senatrice CAMUSSO (PD-IDP).

Il dottor BOTTINO interviene in risposta.

La presidente CANTU' ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(552) PARRINI e GIORGIS. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) riferisce sugli aspetti di competenza del disegno di legge n. 552, che mira al rafforzamento della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, ridenominata «Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici».

L'articolo 2 riguarda la composizione della Commissione, della quale fanno parte magistrati collocati fuori ruolo, stabilendo l'incompatibilità con l'esercizio di qualsiasi attività professionale o di consulenza e con altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Contestualmente è previsto il collocamento fuori ruolo dalle magistrature di appartenenza. Ai componenti della Commissione è riconosciuta una specifica indennità di funzione.

Il personale della Commissione è composto da: personale assunto mediante concorso pubblico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato; personale già in servizio presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici, personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato fuori ruolo o in posizione di comando; personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato. La Commissione ha facoltà di restituire alle amministrazioni di appartenenza il personale proveniente dalle Camere e dalle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico. Inoltre, la cessazione del collocamento fuori ruolo o del comando del personale delle amministrazioni delle Camere è subordinata all'assenso dell'ufficio di appartenenza.

La dotazione massima di personale è posta a ventisette unità, con la ripartizione nelle aree funzionali di cui alla tabella A allegata. Il trattamento giuridico ed economico del personale sarà disciplinato con uno o più regolamenti della Commissione.

La disposizione transitoria di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per il personale già in servizio presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici la facoltà di transitare nei ruoli della nuova Commissione, con l'inquadramento economico e giuridico stabilito da apposito regolamento della Commissione e con riconoscimento, ai fini della progressione economica, del periodo di servizio precedentemente prestatato.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, la presidente [CANTU'](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Ha nuovamente la parola il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE), che presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti.

La Commissione unanime approva.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) ricapitola le finalità del decreto-legge n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Passando agli aspetti di competenza, richiama l'attenzione sul comma 1 dell'articolo 7, volto a consentire il riutilizzo a scopi irrigui delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui alla Parte A dell'Allegato A. Il comma 2 specifica che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il termine per la conclusione del procedimento unico è di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro trenta giorni. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il comma 3 disciplina il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua.

L'Allegato A, Parte A, definisce gli utilizzi e le prescrizioni minime per le acque affinate. La parte B è

relativa al piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua.

L'articolo 10, alla lettera *d*) del comma 1, integra il comma 4 dell'articolo 12 della legge n. 60 del 2022, che prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale volto alla definizione di criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione. Pertanto, si stabilisce che il decreto ministeriale in questione debba essere adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata e debba provvedere solo alla definizione di criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione, e non anche della soglia di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale degli impianti medesimi.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*), nel ricordare la situazione in cui versa l'area del fiume Sarno e le vicende ad essa connesse, suggerisce di porre particolare attenzione al tema dell'utilizzo delle acque reflue in ambito agricolo, in considerazione dell'accertata presenza, in aree fortemente industrializzate, di sostanze altamente inquinanti e cancerogene. A tale riguardo è particolarmente opportuno procedere all'audizione delle autorità di bacino.

La presidente [CANTU'](#) rammenta la competenza delle Commissioni di merito riguardo lo svolgimento di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(226\) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria](#)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 aprile.

La presidente [CANTU'](#) rende noto che sono stati presentati tre emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Ragguaglia inoltre in ordine alla richiesta di predisposizione della relazione tecnica sul medesimo provvedimento da parte della 5a Commissione.

Gli emendamenti sono quindi dati per illustrati.

Il sottosegretario [GEMMATO](#) informa che concomitanti e improrogabili impegni istituzionali impediscono di protrarre la sua presenza in Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(360\) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148](#)

[\(477\) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero](#)

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) riconosce l'opportunità di un riordino dell'assetto degli uffici giudiziari in rapporto alla dimensione territoriale, oggetto di una riforma legislativa ormai risalente. Tuttavia è preferibile un approccio organico alla materia, pertanto differente da quello alla base dei disegni di legge in esame, volti a configurare interventi specifici di carattere puntuale.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) rileva che la revisione dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari ha necessariamente effetti di notevole portata in relazione al fabbisogno di personale, oltre a comportare conseguenze rilevanti in relazione alla prossimità ai cittadini della funzione giudiziaria.

Nessun altro chiedendo la parola, la presidente [CANTU'](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [226](#)

Art. 1

1.1

[Cantù](#), [Murelli](#), [Zullo](#), [Furlan](#), [Mazzella](#), [Sbrollini](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di promuovere» inserire le seguenti «salute e benessere animale,».

Art. 2

2.1

[Cantù](#), [Murelli](#), [Zullo](#), [Furlan](#), [Mazzella](#), [Sbrollini](#), [Silvestro](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In occasione della Giornata nazionale sono previste iniziative nel settore pubblico e privato, anche presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria con approccio integrato «*One Health*» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente e sono organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni e dagli altri enti pubblici e privati interessati. In particolare sono valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e promozione della salute umana e pubblica e degli animali, rivolte alle giovani generazioni, e di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere animale, tanto negli animali destinati alla produzione degli alimenti che in quelli da compagnia e al raggiungimento di una longevità sana nella popolazione.».

Art. 3

3.1

[Marti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sono chiamate a dare risalto, nel quadro dei programmi didattici» con le seguenti: «possono promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nel quadro delle Indicazioni nazionali e Linee guida specifiche per i diversi gradi di istruzione.».

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.